

## **TI\_GERICHTE 38.2020.45 vom 7. April 2020**

TI Tribunale d'appello, 2020-04-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2020.45\\_d20200407](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2020.45_d20200407)

FR: TI\_GERICHTE 38.2020.45 du 7 avril 2020

IT: TI\_GERICHTE 38.2020.45 del 7 aprile 2020

### **Regeste**

Rettamente Cassa ha assegnato ID da 1.3.20 e non da 24.12.19 come richiesto da ric. Per mesi 1+2/20 non sussiste perdita di lavoro computabile (importo riconosciuto in sede di transazione giudiziale - in cui il licenziam. immediato è stato ritenuto ingiustificato - è comprensivo dei salari di 1+2/20)

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

La causa è stralciata dal ruolo, senza prelevare né tassa, né spese.” (Doc. D) Nel frattempo la Cassa, con decisione del 7 aprile 2020, aveva sospeso l'assicurato dal diritto all'indennità di disoccupazione per 45 giorni ex art. 30 cpv. 1 lett. a LADI per avere fornito al datore di lavoro motivo di disdetta (cfr. doc. 25; consid. 1.2.). Tale provvedimento è stato annullato con decisione su opposizione del 1° luglio 2020, nella quale la Cassa ha stabilito che il ricorrente ha tuttavia diritto a indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° marzo 2020, in quanto il periodo regolare di disdetta è stato riconosciuto dalla Pretura di \_\_\_\_\_ tramite transazione giudiziale del 29 maggio 2020 nella quale le parti hanno convenuto che la \_\_\_\_\_ avrebbe versato all'assicurato l'importo di fr. 11'500.-- (cfr. doc. B=33; consid. 1.3.). In un messaggio di posta elettronica del 18 agosto 2020, indirizzato all'avv. ), ha asserito: " le allego il certificato di salario 2019 del Sig. RI 1, lo stipendio come da conteggi trasmessi, comunque già inoltrati ai vari enti (AVS-Cassa Pensione-Fisco) sono tutti fino al 23.12.2019 non è dunque possibile cambiare le date, anche perché sarebbe una truffa! L'indennità ricevuta tramite decisione giudiziaria è un'indennità dunque non è riportata nei certificati.” (Doc. E) Nel proprio ricorso del 28 agosto 2020 l'assicurato, patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione già dal 24 dicembre 2019, facendo valere in buona sostanza che la somma di fr. 11'500.-- corrisponde unicamente a un'indennità supplementare. Al riguardo è stato precisato che in alcun modo era intenzione delle parti compensare la perdita di guadagno, anche perché quest'ultima doveva essere garantita dalle indennità della Cassa e della \_\_\_\_\_ (cfr. doc. I; consid. 1.4.). Pendente causa la Cassa ha interpellato la \_\_\_\_\_ come segue: " (...) L'Avvocato, inizialmente, aveva indicato come richiesta, il periodo di disdetta regolare, dal 24 dicembre 2019 al 29 febbraio 2020 con altre spese, pari a CHF. 6'568.- (cfr. punto 7 - dell'Istanza di conciliazione del 4 febbraio 2020 inviata alla Pretura di \_\_\_\_\_) e danni causati dalla disdetta abusiva, in conformità dell'art. 337c CO. Per cui, visto quanto sopra, la disdetta regolare sembrava essere integrata in questo importo di CHF. 11'500.- (nell'ambito della procedura in Pretura, se vi è un danno per disdetta abusiva, vengono riconosciuti uno, massimo due mesi per disdetta abusiva - anche se la legge ne prevede sei). Ora, nell'atto di ricorso, l'Avvocato del Sig. RI 1 sostiene che questa somma di CHF. 11'500.-, corrisponde unicamente al risarcimento del danno per

disdetta abusiva, in applicazione dell'art. 337c del CO. (...)" (Doc. 34) L'8 settembre 2020 \_\_\_\_\_ ha risposto: " (...) la transazione giudiziaria di Fr. 11'500.-- è il frutto di un calcolo che considerava il periodo della disdetta abusiva dal 01 gennaio al 29 febbraio, i giorni dal 24 dicembre al 31 dicembre, il torto morale, le rivendicazioni insensate del Sig. RI 1 sui precedenti conteggi concernenti le quote salario LPP/AVS/ spese viaggio e altro che si era inventato nell'udienza in pretura, dedotte le mie rivendicazioni poiché il Sig. RI 1 abitava in un mio appartamento che aveva abbandonato senza regolare preavviso e lo aveva lasciato in uno stato putrido e pietoso. Il Sig. RI 1 è fuori dai nostri libri paga dal 24.12.2020 ( recte: 2019 ), così come dalla quota LPP e AVS/IPG/AI. La transazione è stata fatta considerando tutte le rivendicazioni sopra esposte. (...)" (Doc. 35) 2.5. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto, che, come appena visto, la Cassa, l'8 settembre 2020, pendente causa ha interpellato la \_\_\_\_\_, chiedendole se con la somma di fr. 11'500.-- concordata nella transazione giudiziaria del 29 maggio 2020 sia stato pagato all'assicurato il periodo di disdetta regolare oppure se, come indicato nel ricorso dall'Avv. RA 1, tale cifra si riferisca solamente al risarcimento per disdetta abusiva (cfr. doc. 34; consid. 2.4.). Questa Corte ritiene che, visto l'effetto devolutivo del deposito dell'impugnativa - implicante il passaggio all'autorità di ricorso della trattazione della causa, oggetto della decisione impugnata (cfr. DTF 143 V 393 consid. 8.2.; STF 8C\_284/2014 del 16 dicembre 2014 consid. 5.2.2.; DTF 127 V 228 consid. 2.b.aa; STFA C 325/00 del 28 marzo 2002) -, la Cassa non avrebbe dovuto procedere a degli atti istruttori mentre era pendente la procedura ricorsuale davanti al TCA. Di transenna il TCA osserva che si sarebbe evitata la necessità di esperire degli accertamenti pendente causa, se invece di decidere il posticipo dell'apertura del termine quadro al 1° marzo 2020 unitamente alla decisione su opposizione del 1° luglio 2020 con la quale è stata annullata la sospensione di 45 giorni ex art. 30 cpv. 1 lett. a LADI del 7 aprile 2020 (cfr. doc. B=33; consid. 1.3.), fosse stata emanata una decisione formale relativa alla data di inizio del diritto all'indennità di disoccupazione. In applicazione dell'art. 43 LPGa (cfr. STF 9C\_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3.; DTF 136 V 113 consid. 5.2.), l'amministrazione avrebbe così potuto procedere agli approfondimenti del caso durante la procedura di opposizione. Per motivi di economia processuale (cfr. STF 9C\_181/2015 del 10 febbraio 2016 consid. 2.1., pubblicata in DTF 142 V 67; STF 9C\_222/2020 del 18 giugno 2020 consid. 4.3.), ritenuto in particolare il principio di celerità vigente in ambito di assicurazioni sociali (cfr. STF 9C\_295/2015 del 10 novembre 2015 consid. 1; STF 9C\_83/2012 del 9 maggio 2012 consid. 2; STF 9C\_418/2009 del 24 agosto 2009 consid. 1), si rinuncia in ogni caso a rinviare gli atti alla Cassa per emettere una decisione su opposizione concernente l'apertura del termine quadro, in quanto in casu, tutto ben considerato e ritenuto tra l'altro che il TCA gode di pieno potere cognitivo, "... una simile operazione si esaurirebbe in un vuoto esercizio formale e procrastinerebbe inutilmente il processo ..." (cfr. STF 9C\_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2). 2.6. In concreto dalla "Conferma di registrazione nel sistema COLSTA" emerge che l'assicurato si è annunciato per il collocamento il 27 dicembre 2019 (cfr. doc. 1; consid. 1.1.). L'iscrizione in disoccupazione non comporta automaticamente l'apertura di un termine quadro per la riscossione di prestazioni che invece dipende dall'adempimento dei presupposti del diritto a percepire indennità di disoccupazione previsti all'art. 8 LADI (cfr. art. 9 cpv. 2 LADI: " Il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione" ; STF 8C\_62/2009 del 9 giugno 2009 consid. 5.2.; STCA 38.2017.55 del 29 novembre 2017 consid. 2.10.), fra i quali l'aver subito una perdita di lavoro computabile ex

art. 8 cpv. 1 lett. b (cfr. consid. 2.2.). Giusta l'art. 11 cpv. 3 LADI non è data perdita di lavoro computabile in caso di pretese fondate sull'art. 337c cpv. 1 CO a seguito di licenziamento con effetto immediato ingiustificato – il quale esplica ad ogni modo i propri effetti con la conseguente fine immediata del contratto di lavoro –, ossia in caso di risarcimento di quanto un assicurato avrebbe guadagnato se il rapporto di impiego fosse terminato alla scadenza del termine della disdetta ordinaria (cfr. consid. 2.2.; 2.3.). Al riguardo va evidenziato che l'insorgente, il 24 dicembre 2019, ha contestato senza indugio il licenziamento con effetto immediato del 21 dicembre 2019, pretendendo il pagamento dello stipendio e della tredicesima (doc. 21; consid. 2.4.) Inoltre, a seguito della conferma della disdetta immediata del contratto di impiego da parte della ex datrice di lavoro del 30 dicembre 2019 (cfr. doc. 21; consid. 2.4.), l'assicurato ha inoltrato alla Pretura di \_\_\_\_\_ un'istanza di conciliazione, in particolare, contro la \_\_\_\_\_, da cui emerge che il medesimo ha chiesto, in primo luogo, il pagamento dello stipendio fino al mese di febbraio 2020 per complessivi fr. 6'568.--, in secondo luogo, un'indennità per torto morale (cfr. doc. C; consid. 2.4.) Nella transazione giudiziale del 29 maggio 2020, nella quale è stato riconosciuto che la disdetta immediata notificata dalla ex datrice di lavoro il 21 dicembre 2019 era ingiustificata (il contratto termina comunque a seguito del licenziamento con effetto immediato benché non vi siano giustificati motivi; cfr. consid. 2.3.), è stato peraltro convenuto che la \_\_\_\_\_ avrebbe corrisposto al ricorrente la somma di fr. 11'500.-- a liquidazione di ogni e qualsiasi reciproca pretesa a dipendenza, segnatamente, del rapporto di lavoro e di locazione tra le parti (cfr. doc. D; consid. 2.4.). La \_\_\_\_\_, l'8 settembre 2020, ha per di più precisato che l'ammontare di fr. 11'500.-- è il frutto di un calcolo che considerava, tra l'altro, il periodo di disdetta (di due mesi conformemente al contratto di lavoro - doc. 21 - e all'art. 335c cpv. 1 CO) e i giorni dal 24 dicembre al 31 dicembre, il torto morale. Il fatto che il 18 agosto 2020 la SA avesse indicato trattarsi di indennità (cfr. doc. E) non esclude la componente di risarcimento del salario, visto che non è uno stipendio vero e proprio, nel senso di una pretesa di natura contrattuale (cfr. consid. 2.3.). Ne discende, perciò, viste le specifiche richieste dell'insorgente relative al pagamento dei salari fino a febbraio 2020, che l'importo di fr. 11'500.-- è comprensivo anche degli stessi. L'indennità giusta l'art. 337c cpv. 3 CO si aggiunge, del resto, ai diritti derivanti dall'art. 337c cpv. 1 CO che sono prioritari (cfr. consid. 2.3., in particolare STF 4A\_372/2016 del 2 febbraio 2017 e STF 4A\_173/2018 del 29 gennaio 2019). E' vero che, come fatto valere dalla parte ricorrente (cfr. doc. VII pag. 2; XI pag. 2; doc. XV), dalla transazione giudiziale non risultano dovuti anche i contributi sociali, che di principio sono compresi nell'indennità giusta l'art. 337c cpv. 1 CO (cfr. STF 4A\_458/2018 del 29 gennaio 2020 consid. 6.2.1.). E' altrettanto vero, tuttavia, che, a differenza del caso in cui siano contemplati gli oneri sociali dove si deve concludere che non si tratti di un'indennità ex art. 337c cpv. 3 LADI (cfr. STFA C63/06 dell'11 ottobre 2006; C 248/01 del 25 aprile 2002), qualora in relazione a un importo non siano esplicitamente previsti gli oneri sociali, non può essere escluso a priori, senza un esame delle circostanze della fattispecie, che si tratti comunque di un risarcimento giusta l'art. 337c cpv. 1 LADI per salari connessi alla disdetta ordinaria. In simili condizioni, il TCA ritiene che l'ex datrice di lavoro, tramite il riconoscimento della somma di fr. 11'500.--, che è ampiamente superiore a due mensilità di stipendio (il salario lordo dell'assicurato al 100% era pari a fr. 4'450 - cfr. doc. 6 - ma va tenuto conto che egli, dall'11 novembre 2019 al 26 maggio 2020, era inabile al lavoro al 50%; cfr. doc. 2.4.) abbia accordato al ricorrente, in primo luogo, l'indennità ex art. 337c cpv. 1 CO, corrispondente ai salari (di gennaio e febbraio 2020) che avrebbe ricevuto in

caso di disdetta ordinaria (cfr. a contrario STF 8C\_595/2018 del 29 novembre 2018 e STF 8C\_10/2019 del 13 febbraio 2020). L'asserzione ricorsuale secondo cui l'importo di fr. 11'500.-- costituisce unicamente un'indennità ai sensi dell'art. 337c cpv. 3 CO, poiché la perdita di guadagno doveva essere garantita dalle indennità della Cassa e della \_\_\_\_\_ (cfr. doc. I pag. 4; 1.4.; 2.4.) non consente di giungere a una soluzione differente della vertenza. In effetti essa si scontra con l'obbligo generale di ridurre il danno che incombe alla persona che richiede delle prestazioni (cfr. 8C\_10/2019 del 13 febbraio 2020 consid. 6.2.; STF 8C\_463/2018 del 14 marzo 2019 consid. 3; STF 8C\_465/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 4.3.3.; DLA 2002 pag. 55; B. Rubin, "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage", Ed. Schulthess 2014 pag. 155). Infine l'insorgente contesta il fatto che la Cassa non abbia versato le indennità di disoccupazione giusta l'art. 29 LADI ritenendo chiara la sua colpa e sostiene che la parte resistente, se avesse applicato l'art. 29 LADI, avrebbe potuto vantare dei diritti nei confronti della SA (cfr. doc. XI pag. 3-4). Al riguardo il TCA si limita a indicare che se si realizzano le condizioni di cui all'art. 29 cpv. 1 LADI (" Se sussistono dubbi giustificati circa l'esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell'assicurato, nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario o il risarcimento ai sensi dell'articolo 11 capoverso 3, oppure circa il soddisfacimento di tali pretese, la cassa versa comunque l'indennità di disoccupazione" ) il requisito della perdita di lavoro computabile risulta soddisfatto per legge, in virtù di una presunzione assoluta. L'art. 29 cpv. 2 LADI prevede ad ogni modo una cessione legale secondo cui il debitore è liberato nei confronti del creditore, ma deve versare la prestazione al terzo che ha svincolato il creditore. In altri termini il creditore perde il credito che avrebbe potuto far valere contro il datore di lavoro nella misura delle prestazioni dell'assicurazione disoccupazione versategli. Di conseguenza, nel caso in cui le pretese risultino fondate, l'assicurato non è tenuto a restituire le indennità di disoccupazione, bensì la Cassa dispone, quale contropartita, di un credito contro il datore di lavoro di cui il lavoratore non può più disporre. Una retrocessione del credito al lavoratore è pertanto inammissibile (cfr. STCA 38.2015.14 del 21 dicembre 2015 consid. 2.2.). Di conseguenza l'assicurato, in relazione alla perdita di guadagno, non può comunque essere indennizzato due volte per lo stesso periodo. 2.7. Nell'impugnativa è stato indicato quale teste l'assicurato (cfr. doc. I). Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Nel campo di applicazione dell'art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell'assistenza sociale (cfr. STF 8C\_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C\_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C\_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C\_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C\_63/2019, 8C\_65/2019 dell'11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C\_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C\_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C\_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF

9C\_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti). Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un'assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C\_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2). L'Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C\_504/2010 succitata). In proposito cfr. pure STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8. Nella presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, la parte ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente indicato di essere a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda (cfr. doc. I). La medesima ha, quindi, chiesto l'assunzione di una nuova prova. Inoltre, in ossequio dell'art. 29 cpv. 2 Cost, l'insorgente ha potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C\_550/2017 del 12 gennaio 2018) e la documentazione già presente agli atti consente al TCA di emanare il proprio giudizio (valutazione anticipata delle prove; STF 8C\_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C\_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C\_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6). L'audizione dell'assicurato si rivela, pertanto, superflua. 2.8. Alla luce di tutto quanto esposto la decisione su opposizione del 1° luglio 2020 deve essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.